RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

Art. 5

Commissione di disciplina

La commissione di disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, e' composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale piu' elevata. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato
Estremi	Legge 15 ottobre 1986, n. 664
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ristrutturazione-dei-servizi-amministrativi-dell-avvocatura-dello/art-5-commissione-di-disciplina

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it